

## STATUTO COMIECO

### TITOLO I

#### STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

##### Articolo 1

(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. È costituito con sede in Milano, un Consorzio denominato "Comieco", Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche brevemente denominato Consorzio Comieco, ai fini di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ed ora dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni), con lo scopo di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere, per quanto riguarda gli imballaggi a base cellulosica, la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi istituito sulla base del decreto legislativo 22/1997 (ed ora del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni), dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme di cui al libro V, Titolo V, Capo V del codice civile Codice civile e dal presente statuto ed ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo la possibilità di liquidazione prima di tale termine qualora non permangano i presupposti normativi della sua costituzione, previo parere del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (di seguito anche "Ministero dell'ambiente") e del Ministero dello sviluppo economico. La durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

##### Articolo 2

(Conсорziati)


1. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega:

a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "Produttori");

b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Trasformati");

nonchè

c) commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori");

TRASLU SA  


d) imprese che svolgono la loro attività a partire dai rifiuti e che attraverso operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, di cui all. C della Parte IV del d.lgs. 152/2006, li trasformano in beni, prodotti, materia, non rifiuto (di seguito anche Recuperatori/Riciclatori) ~~imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d. lgs. 152/2006 (di seguito anche "Riciclatori");~~  
e) ~~imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. m) e n), del d. lgs. 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori").~~

La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le categorie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 partecipano al Consorzio in forma paritaria, fermo quanto previsto dal successivo art. 10. Alla categoria di cui alla lett. c) del precedente comma 1 è riservata una quota di partecipazione complessivamente pari al 10%. ~~Alle categorie di cui alle lett. d) ed e) del precedente comma 1 è riservata una quota di partecipazione complessivamente pari, per ciascuna categoria, al 30% 5%.~~

3. Nell'ipotesi in cui un consorziato svolga più attività ricomprese nell'elenco previsto al precedente comma 1, lett. a); b); d) ~~ed e)~~, e risulti quindi suscettibile di essere ricompreso in due o più categorie di consorziati, la categoria di appartenenza viene individuata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio secondo il criterio dell'attività che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dal consorziato e comunque rispettando la seguente priorità: Trasformatori; Produttori; Recuperatori/Riciclatori. ~~IL CONSORZIATO CHE SVOLGA ATTIVITA' IDONEE A RICOMPREDERLO SIA NELLA CATEGORIA DEI PRODUTTORI DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO SIA IN QUELLA DEI RICICLATORI PUO' APPARTENERE A QUESTA SECONDA CATEGORIA (RICICLATORI) SE RISPETTA IL CRITERIO DELLA PREVALENZA E CIOE' LA QUANTITA' PRODOTTA DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO E' INFERIORE AL 50% DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA.~~ La categoria così individuata non può essere modificata prima del decorso di due anni, salvo che sussistano eventi non ricorrenti che giustifichino tale passaggio e che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dovrà approvare con delibera motivata.

4. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggi da essi prodotta sia costituito dalla carta, secondo criteri e modalità determinate con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali la carta non costituisca materiale prevalente.

5. Ai fini di una migliore razionalizzazione ed organizzazione della propria attività, ed in particolare al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico in sinergia con altre frazioni merceologiche,

il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 1. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonché le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile.

6. È consentita l'adesione di Enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al primo comma, in qualità di soci simpatizzanti.

7. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli Consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in fibra di cellulosa e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato nazionale o, nel caso della categoria di cui alla lett. c) del precedente comma 1, che risulta acquistata da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria. Per quanto riguarda la categoria di cui alla lett. d) del precedente comma 1 in base al rapporto tra la quantità di rifiuti, di imballaggio o a base cellulosica, trattata così come dichiarato nell'ultimo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui al d.lgs. 152/2006) ~~tra la quantità di materiale cellulosico e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta riciclata da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria. Per quanto riguarda la categoria di cui alla lett. e) del precedente comma 1 in base al rapporto tra la quantità di rifiuto cellulosico che, sulla base delle fatture emesse, risulta recuperata da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria.~~

8. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri Consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea utile.

9. Il numero dei partecipanti al Consorzio è illimitato.

### Articolo 3

(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio svolge, senza fini di lucro, la funzione di razionalizzare ed organizzare, per quanto riguarda gli imballaggi a base di fibra di cellulosa:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi ed altri materiali a base cellulosica conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche CONAI);

d) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato anche "Osservatorio") un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale.

3. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi, ed in particolare dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

L'informazione riguarda tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

5. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali; può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il CONAI, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, specifici accordi e/o apposite convenzioni con:

a) il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed Enti pubblici o privati;

c) Consorzi, società, Enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

6. Il Consorzio conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE.

8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale a base di fibra di cellulosa regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

#### Articolo 4

(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attività mediante:

- a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14 dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
- b) i proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge o statutarie;
- c) i proventi della gestione patrimoniale e l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo articolo 18;
- d) il fondo di gestione di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) gli eventuali contributi e finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati;
- f) le somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI.

#### Articolo 5

(Obblighi e diritti dei Consorziati)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. Il Consorzio provvede a costituire un apposito fondo di gestione per garantire il ritiro e la selezione degli imballaggi secondari e terziari da superfici private. Tale fondo è determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi secondari e terziari per il mercato interno o sulle quantità di imballaggi secondari e terziari destinati al medesimo mercato prodotte o importate.

3. I Consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento



degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I Consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei Consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

5. Ogni violazione di tali obblighi viene sanzionata con il pagamento di una penale commisurata al valore delle quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento, da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea, vengono individuate le infrazioni, la misura delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

6. I Consorziati sono inoltre obbligati a:

- a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile;
- c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei Consorziati;
- d) osservare lo statuto, i regolamenti consortili, e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i Consorziati;
- e) favorire gli interessi del Consorzio.

7. I Consorziati tenuti ad aderire al CONAI, sono obbligati ad indicare al CONAI di aver aderito al Consorzio ai sensi dell'articolo 221, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I Consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

## Titolo II

### Organi

#### Articolo 6

##### (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, il/i Vicepresidente/i ed il Comitato di Presidenza;
- d) il Collegio dei Revisori contabili.

#### Articolo 7



(Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria)

1. Ogni Consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. L'Assemblea del Consorzio:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli Consorziati;

f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

g) approva le designazioni delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del CONAI;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente e al/i Vicepresidente/i, dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori contabili;

i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 4;

j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Funzioni dell'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione ha luogo a mezzo lettera o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. In alternativa a quanto precede, la convocazione ha luogo mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio, da divulgare attraverso il relativo sito web, e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

3. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta con l'indicazione degli



argomenti da trattare, da un numero di Consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni a norma del precedente comma 2.

4. Ogni Consorzio partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con il proprio delegato; non sono ammesse più di due deleghe, salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese Consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessivamente assegnate dal Consorzio ed, in seconda convocazione, quando tali quote superino un terzo.

6. Ogni Consorzio esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 17 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

7. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.

## Articolo 9

### (Funzionamento dell'assemblea straordinaria)

1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee straordinarie possono deliberare con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione assegnate dal Consorzio. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio. In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.





2. Le modifiche dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.

#### Articolo 10

(Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da TREDICI componenti, che sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei Consorziati, secondo la seguente ripartizione:

QUATTRO componenti in rappresentanza dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto);

s QUATTRO componenti in rappresentanza dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto);

un componente in rappresentanza degli Utilizzatori (art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto);

QUATTRO componenti in rappresentanza dei Recuperatori/Riciclatori ~~dei Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. d) dello Statuto) E dei Recuperatori (art. 2, comma 1, lett. d e) dello Statuto).~~

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di Consorziati. I singoli Consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Nel caso in cui – per qualsiasi motivo – una o più delle categorie di consorziati non elegga il/i proprio/i rappresentante/i in seno al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si considera validamente costituito anche con un numero di componenti inferiore a TREDICI, purché siano stati eletti almeno i rappresentanti delle categorie di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b), e .

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale del Consorzio e i revisori contabili.

4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti;

b) determina le funzioni del/i Vicepresidente/i;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei Consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) propone la ripartizione delle quote in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e dell'apposito regolamento, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I

bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al CONAI;

g) propone all'Assemblea l'entità dei contributi a carico dei Consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

i) propone all'Assemblea le candidature al Consiglio di Amministrazione CONAI;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'articolo 3, comma 5;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore Generale del Consorzio;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

o) nomina il Direttore Generale del Consorzio;

p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio. Il non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al CONAI;

r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei Consorziati, nei confronti del Consorzio e applica le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio.

Il Consorzio può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori per singoli atti e categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

#### Articolo 11

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono eleggibili fino ad un massimo di tre volte se consecutive; il predetto limite di tre volte non opera (i) nel caso di elezioni non consecutive, né (ii) nel caso in cui

l'incarico consiliare abbia avuto durata inferiore a diciotto mesi. Ai fini della sola eleggibilità la cooptazione vale come elezione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione coopterà un nuovo Consigliere nell'ambito della categoria di appartenenza del predecessore. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, entro 15 giorni viene convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; a tale convocazione provvede il Collegio dei Revisori Contabili ovvero - in difetto - anche un solo Consorziato.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea, che lo eserciterà per giustificati motivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, mediante invito scritto, dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (lettera o fax) e deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei, affinché i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. È possibile che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

## Articolo 12



(Presidente e Vicepresidenti – Comitato di Presidenza)

1. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e durano in carica tre anni. Le cariche di Presidente e del/i Vicepresidente/i sono assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b).

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente del Consorzio.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni, è sostituito da un Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi.

5. I compiti e le funzioni del/i Vicepresidente/i sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di Presidenza; a quest'ultimo possono partecipare – su invito del Presidente – anche coloro che hanno già assunto in precedenza la carica di Presidente del Consorzio. Il Comitato di Presidenza svolge funzioni di ausilio e supporto del Presidente, nonché funzioni preparatorie rispetto all'attività del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Collegio dei revisori contabili)


1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.



6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7. Il collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

#### Articolo 15

(Direttore Generale)

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del Direttore Generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Titolo III


Disposizioni generali, finanziarie, transitorie e finali

#### Articolo 16

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.



3. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
  - a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
  - b) una relazione su le differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota integrativa.
6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

#### Articolo 17

##### (Regolamenti consortili)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.
2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

#### Articolo 18

##### (Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Ciascuno dei Consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma fissa proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli Consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

#### Articolo 19

##### (Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Per realizzare i propri obiettivi, il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.



2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:
  - a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
  - b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
3. Nella relazione di cui al comma 2 possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

#### Articolo 20


(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e con gli altri Consorzi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.
2. Il Consorzio è tenuto altresì a collaborare con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

#### Articolo 21

(Ingresso e recesso ed esclusione dei Consorziati)

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente e successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni. Deve essere comunque comunicata all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.
3. I Consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il Consorziato in ogni caso, è tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.



4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il Consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

5. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al Consorziato, al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Articolo 21 bis

(Accrescimento e trasferimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso.

2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

#### Articolo 22

(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti; in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 221 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

#### Articolo 22 bis

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si scioglia e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri,





e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 22 ter  
(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico ove constatino l'impossibilità per il Consorzio di conseguire gli obiettivi previsti dalla legge possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio per il conseguimento dei predetti obiettivi.

Articolo 23  
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le altre norme regolanti la materia.

